

PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO E COSTRUZIONE DI NUOVO IMPIANTO SPORTIVO, FINALIZZATO AD OSPITARE ALLENAMENTI ED EVENTI DI TIRO CON L'ARCO, SITO A TERNI IN VIA DEL CENTENARIO, PER CONTO DELLA FITARCO - FEDERAZIONE ITALIANA DI TIRO CON L'ARCO E NELLA QUALITÀ DI CENTRALE DI COMMITTENZA.

R.A. 037/23/PN

CIG: 9659343601

CUP: E42H23000010002

Lettera di invito

Sommario

1. Iscrizione all'Elenco fornitori di Sport e salute.....	5
2. Oggetto della gara, Importo posto a base di gara, Termine esecuzione lavori, Categorie di Qualificazione, Piano di sicurezza e coordinamento	6
2.1. <i>Oggetto della gara.....</i>	6
2.2. <i>Importo posto a base di gara.....</i>	7
2.3. <i>Termine esecuzione lavori.....</i>	8
2.4. <i>Lavorazioni/Categorie di Qualificazione.....</i>	8
2.5. <i>Piano di sicurezza e coordinamento.....</i>	9
3. Soggetti ammessi alla gara	10
4. Requisiti richiesti per la partecipazione	11
5. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione	16
6. Codice identificativo della gara (CIG).....	16
7. Responsabili del Procedimento e Direttore dei lavori	16
8. Subappalto.....	16
9. Sopralluogo.....	17
10. Utilizzo del Portale fornitori e Dotazione tecnica minima	18
10.1. <i>Utilizzo del Portale fornitori</i>	18
10.2. <i>Dotazione tecnica minima</i>	20
11. Svolgimento della procedura di gara, Criterio di aggiudicazione, Modalità di supporto, Richieste di chiarimenti	22
11.1. <i>Svolgimento della procedura di gara.....</i>	22
11.2. <i>Criterio di aggiudicazione.....</i>	23
11.3. <i>Modalità di supporto.....</i>	23
11.4. <i>Richieste di chiarimento.....</i>	24
12. Modalità di presentazione della documentazione.....	24
13. Soccorso istruttorio	25

14. Termini e Modalità per la presentazione della risposta alla RDO on line	25
14.1. Termine per la presentazione delle offerte e informazioni/documenti richiesti per la partecipazione	25
14.2. Forma di partecipazione	26
14.3. Documentazione amministrativa richiesta ai fini della partecipazione da inserire nell'area "Risposta di qualifica" della RDO on line.....	26
14.4. Offerta economica	30
14.5. Invio della risposta alla RDO on line.....	32
14.6. Ulteriori note	32
14.7. Modifiche alla procedura	33
15. Procedura di gara	33
15.1. Apertura e valutazione delle buste telematiche.....	33
15.2. Ulteriori regole o vincoli	35
15.3. Aggiudicazione dell'appalto e Stipula del contratto.....	37
15.3.1 Garanzia definitiva.....	39
15.3.2 Polizza assicurativa.....	42
16. Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari	44
17. Interpello	44
18. Oneri e Tasse	45
19. Codice Etico - Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 231/2001 - Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	45
20. Accesso agli atti.....	45
21. Foro competente e domicilio	46
22. Trattamento dei dati personali	46

Premesse

Sport e Salute, (d'ora in poi anche solo "Sport e salute" o "Centrale di Committenza"), società in house del Dipartimento dello Sport, è qualificata di diritto quale Centrale di Committenza ai sensi dell'art. 38, comma 1-bis, del D.Lgs.18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. (di seguito anche "Codice").

In tale veste, intende procedere, per conto della Fitarco - Federazione Italiana di Tiro con l'Arco (di seguito per brevità anche "Federazione" o "Stazione Appaltante"), in virtù dell'accordo quadro e atto esecutivo del 13 febbraio 2023, ad una gara per l'affidamento dei lavori di adeguamento e costruzione di nuovo impianto sportivo, finalizzato ad ospitare allenamenti ed eventi di tiro, sito a Terni in Via del Centenario, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 2, lett. b), del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge n. 120/2020, come modificato dalla Legge n. 108/2021 (d'ora in poi anche solo "Decreto semplificazioni"), nonché ai sensi di quanto previsto dal proprio "Regolamento interno per gli acquisti sotto soglia".

Tutte le attività contrattuali saranno poste in essere dalla Federazione, in qualità Stazione Appaltante dell'Intervento, e Sport e salute non sarà, in alcun modo, responsabile dell'adempimento delle obbligazioni e delle determinazioni dalla stessa assunte.

La procedura in oggetto sarà aggiudicata secondo il criterio del prezzo più basso con l'applicazione di quanto previsto dall'art.1, comma 3, ultimo capoverso, del Decreto semplificazioni, in relazione all'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, commi 2 o 2-bis, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (d'ora in poi anche solo "Codice").

La gara sarà espletata con il supporto di strumenti elettronici, ai sensi degli artt. 40, 52 e 58 del Codice, all'interno del Portale fornitori della Stazione Appaltante <https://fornitori.sportosalute.eu> (d'ora in poi anche solo "Portale fornitori") mediante lo strumento della Richiesta di offerta in busta chiusa digitale (d'ora in poi anche solo "RDO on line") come meglio specificato al successivo paragrafo 11.1.

Codesto operatore economico è invitato, qualora ne abbia interesse, a presentare offerta.

Le istruzioni per il corretto inserimento della documentazione/offerta all'interno del Portale fornitori nonché per l'utilizzo degli strumenti a supporto sono riportate nel documento "Istruzioni operative per la presentazione telematica delle offerte" (d'ora in poi anche solo "Istruzioni operative") allegate alla presente lettera di invito.

La documentazione di gara comprende:

- Lettera di invito e relativi allegati:
 - Scadenze;

- Istruzioni operative per la presentazione telematica delle offerte;
 - DGUE “Documento di gara unico europeo”;
 - Allegato A: Domanda di partecipazione;
 - Allegato B: Modulo offerta economica
- Capitolato speciale d'appalto;
 - Schema di contratto;
 - Progetto esecutivo, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del Codice, completo della pertinente documentazione;

La documentazione allegata e tutte le informazioni contenute nella presente lettera di invito sono di proprietà della Stazione Appaltante e della Centrale di Committenza e dovranno essere trattate come riservate. In particolare, la visione della documentazione inserita nell'area riservata del Portale fornitori dovrà essere limitata ai dipendenti, legali e consulenti che, nell'esercizio delle proprie funzioni, in ordine alla partecipazione alla presente procedura, dovranno necessariamente prenderne conoscenza.

1. Iscrizione all'Elenco fornitori di Sport e salute

Sport e salute, al fine di identificare degli operatori economici qualificati a fornire beni e servizi nell'ambito di procedure di importo fino alla soglia di cui all'art. 35, comma 1, lettera c) del Codice, e ad eseguire lavori nel limite di € 1.000.000 oltre IVA¹, ha istituito un proprio Elenco fornitori.

Le Imprese invitate alla presente procedura sono state individuate all'interno dell'Elenco fornitori della Sport e salute S.p.A. selezionando quelle qualificate nelle seguenti categorie merceologiche e classi di importo:

- LAV01 - OG1 - EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI, 1° Classe di importo o superiore.

L'eventuale venir meno dello stato di “Impresa qualificata”, alla data fissata per la presentazione delle offerte, costituisce irregolarità essenziale sanabile secondo le modalità stabilite al paragrafo 13 della presente lettera di invito.

La procedura per il rinnovo dell'iscrizione all'Elenco fornitori è dettagliatamente illustrata sul Portale fornitori, all'indirizzo https://fornitori.sportosalute.eu/web/elenco_fornitori.html, ove è possibile scaricare tutta la documentazione (incluso il “Regolamento per l'istituzione e la

¹ Fino al 30 giugno 2023, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) della Legge. 11 settembre 2020 n. 120, come modificata dal decreto-legge 77/2021, e salva un'eventuale proroga del medesimo termine, l'importo di € 1.000.000,00, per l'affidamento di lavori, deve intendersi innalzato all'importo della soglia fissata all'art. 35, comma 1, lettera a) del Codice.

gestione dell'Elenco Ufficiale dei fornitori di beni, prestatori di servizi ed esecutori di lavori" – d'ora in poi anche solo "Regolamento per l'iscrizione all'Elenco fornitori") richiesta a corredo della Domanda di iscrizione all'Elenco fornitori.

Costituisce causa di esclusione dalla procedura di gara il mancato possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'Elenco fornitori.

Per richieste chiarimento in merito alla procedura di iscrizione all'Elenco fornitori è possibile, in alternativa:

- contattare il Servizio assistenza Elenchi fornitori/professionisti al numero +39 06 88565638;
- inviare una comunicazione, in forma scritta e in lingua italiana, all'indirizzo elencofornitori@cert.sportesalute.eu

2. Oggetto della gara, Importo posto a base di gara, Termine esecuzione lavori, Categorie di Qualificazione, Piano di sicurezza e coordinamento

2.1. Oggetto della gara

L'appalto ha per oggetto, sulla base del progetto esecutivo, ai sensi dell'articolo 59, comma 1, del Codice, l'affidamento dell'esecuzione dei lavori di adeguamento e costruzione di un nuovo edificio a servizio della struttura federale del tiro con l'arco sito a Terni in via del Centenario, di proprietà comunale, in concessione alla Fitarco, destinato ad ospitare gli atleti nazionali per i periodi di stage o di gare.

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le opere, le prestazioni, le forniture, la manodopera, i mezzi, le attrezzature, le provviste e ogni altro onere necessari per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale di Appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo, con i relativi allegati, dei quali l'operatore economico dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

Ai sensi dell'articolo 26, comma 8, del Codice, il progetto esecutivo posto a base di gara è stato validato dal Rup Arch. Stefano Cecere della E.A. Group S.r.l., in data 20 dicembre 2022, all'esito del rapporto conclusivo di verifica emesso, ai sensi dell'art. 26 del Codice, e approvato in linea tecnica dal Comune di Terni con determinazione n.198 del 19 gennaio 2023.

Le opere previste sono dettagliatamente descritte negli elaborati grafici e tecnici costituenti il progetto esecutivo redatto in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 23 del Codice nonché agli articoli 33 e s.m.i. del D.P.R. 207/2010 e s.m.i..

I lavori sono soggetti ai criteri ambientali minimi (CAM), in vigore ai sensi dell'art. 34, del Codice e ai sensi del Decreto del Ministero della Transizione Ecologica del 23 giugno 2022 *"Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi"* pubblicato sulla GU n. 183 del 06/08/2022.

Ai sensi dell'articolo 51, comma 1 del Codice, l'appalto in oggetto non è stato suddiviso in lotti in ragione dell'unicità realizzativa dell'intervento e della necessità di assicurare l'uniformità, l'integrazione e la continuità dei diversi processi di lavorazione e della conseguente opportunità di perseguire la massima sinergia nella gestione operativa delle diverse attività oggetto del medesimo intervento.

2.2. Importo posto a base di gara

L'importo complessivo dell'appalto è pari ad € 284.968,90+IVA, di cui € 275.093,86 per opere a misura, soggette a ribasso, ed € 9.875,04, quali costi per l'attuazione del piano di sicurezza e coordinamento (PSC), ai sensi del dell'art.100 del D.Lgs.81/08 e s.m.i., non soggetti a ribasso.

Non sono ammesse, pena l'esclusione, offerte superiori all'importo sopra indicato.

Il ribasso contrattuale sarà applicato sulle voci dell'Elenco prezzi posto a base di gara, depurate dei relativi oneri di sicurezza.

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice l'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera che la Stazione Appaltante ha stimato pari ad € 35.838,73.

Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare tutte le opere complete, finite a regola d'arte e ultimate in modo che le stesse possano essere utilizzate per lo scopo a cui sono destinate, con le caratteristiche tecniche e qualitative previste dal progetto posto a base di gara.

Il contratto verrà stipulato con corrispettivo "a misura", ai sensi degli articoli 3, comma 1, lett. eeeee) e 59, comma 5-bis del Codice.

I prezzi dell'Elenco prezzi unitari ai quali si applica il ribasso percentuale offerto in sede di gara costituiscono i prezzi contrattuali, da applicare alle singole quantità eseguite.

Nel corso dell'esecuzione del contratto, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di chiedere e l'operatore economico aggiudicatario ha l'obbligo di accettare, agli stessi patti, prezzi, condizioni, un incremento o un decremento delle prestazioni, nei limiti del quinto dell'importo del contratto ai sensi dell'art. 106, comma 12, del Codice.

La Federazione è destinataria di un contributo regionale di cui all'art. 4, punto "c", della L.R. Umbria n°12/2018, in virtù del protocollo d'intesa sottoscritto tra la Regione Umbria e il Comune di Terni.

Le somme dovute per la realizzazione dell'intervento saranno liquidate direttamente dalla Federazione. Resta fermo che Sport e salute, in qualità di Centrale di Committenza, non risponderà di nessuna somma ad essa richiesta a qualsiasi titolo in relazione all'intervento di cui trattasi, e che l'operatore economico aggiudicatario si obbliga a manlevare e mantenere indenne Sport e salute da ogni possibile controversia che possa nascere in ordine ai pagamenti dovuti.

2.3. Termine esecuzione lavori

Il tempo utile, stabilito per la consegna di tutti i lavori, completamente ultimati a perfetta regola d'arte, come meglio specificato dall'art.14 del capitolato speciale d'appalto, è fissato in 212 (duecentododici) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori e comunque dovranno essere eseguiti entro e non oltre il 31 dicembre 2023.

L'esecutore si obbliga alla rigorosa ottemperanza al cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili anche per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante oppure considerate prioritarie per il completamento di fasi specifiche da realizzare prima della fine dei lavori.

Il mancato rispetto, da parte dell'operatore economico aggiudicatario, del termine di ultimazione lavori, determina l'applicazione, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo, di una penale nella misura stabilita dall'art.18 del capitolato speciale d'appalto.

Non sono previsti rinnovi né opzioni.

2.4. Lavorazioni/Categorie di Qualificazione

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 83, comma 2, e 216, comma 14, del Codice, nonché dell'art. 61, commi 3 e 4, del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. (per la parte non abrogata dal Codice) d'ora in poi anche solo "Regolamento" e in conformità all'allegato "A" al predetto Regolamento, così come modificato dall'art.12 della Legge n. 80 del 2014, nonché alle disposizioni del D.M. 10 novembre 2016 n. 248, le lavorazioni di cui si compone l'intervento, anche ai fini del rilascio del certificato di esecuzione lavori, sono riconducibili alle seguenti categorie:

n	Lavorazioni	Cat. SOA D.P.R. 207/201	Classifica	Prevalente Scorporabile	Subappaltabile/non subappaltabile/SIOS	% sul totale	Importo €
1	Opere edili	OG1	I	Prevalente	subappaltabile in conformità alle disposizioni di cui all'art.105 del Codice	84,07%	239.569,50

2	Componenti Strutturali In Acciaio	OS 18-A	Requisiti art. 90 D.P.R. n. 207/2010	Scorporabile	SIOS > 10%, a qualificazione obbligatoria, totalmente subappaltabile	15,93%	45.399,40
Totale complessivo compresi Costi Sicurezza						100%	284.968,90

Le lavorazioni appartenenti alla categoria OS18-A (cd. SIOS), rientranti nell'elenco di cui al D.M. 248/2016, adottato ai sensi dell'art.89, comma 11, del Codice, che superano il 10% sul totale dei lavori, sono eseguibili in proprio qualora l'operatore economico concorrente sia adeguatamente qualificato mediante il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dall'art. 90, comma 1, del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., in conformità a quanto previsto dall'art. 92, comma 7, ultimo periodo, del richiamato D.P.R., oppure, in alternativa dell'attestazione SOA nella categoria pertinente in classifica idonea.

L'operatore economico concorrente che non possieda in proprio la qualificazione per tale categoria, pena l'esclusione dalla gara, è tenuto a costituire un R.T.I. di tipo verticale con mandante qualificata o, in alternativa, espressamente dichiarare l'intenzione di subappaltare, in tutto o in parte, le lavorazioni ad impresa qualificata (*c.d. subappalto "necessario" o "qualificante"*), fermo restando che, ai sensi dell'art. 92, comma 1, secondo periodo, del D.P.R. 207/2010, dovrà possedere i requisiti mancanti con riferimento alla categoria prevalente in una classifica adeguata a coprire anche l'importo della OS18-A.

La mancata dichiarazione della volontà di far ricorso al subappalto c.d. necessario, da parte dell'operatore economico, carente in tutto o in parte dei requisiti di partecipazione, non è sanabile attraverso la procedura di soccorso istruttorio e costituisce, pertanto, causa di esclusione dalla gara.

2.5. Piano di sicurezza e coordinamento

Tutti gli interventi di cui all'oggetto rientrano nel campo di applicazione del Titolo IV del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (cantieri temporanei o mobili così come definiti dall'art.89, c. 1, lettera a) del medesimo decreto), pertanto, si è proceduto all'elaborazione di specifico PSC (Piano di Sicurezza e Coordinamento) comprensivo della stima dei costi per la sicurezza come specificato all'Allegato XV al D.Lgs.81/08 e s.m.i.

L'operatore economico aggiudicatario ha l'obbligo, a proprie spese e prima della consegna dei lavori, di redigere e trasmettere il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h), e al punto 3.2 dell'allegato XV, al decreto legislativo n. 81 del 2008 e s.m.i.

3. Soggetti ammessi alla gara

È ammessa la partecipazione alla presente procedura dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettere a), b), c), d) del Codice.

Il Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) del Codice, è tenuto ad indicare, nell'Allegato A alla presente lettera di invito, per quali consorziati il Consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma (individuale o associata), pena l'esclusione dalla gara sia del Consorzio che dei consorziati e l'applicazione dell'art. 353 del Codice penale.

Il Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera c) del Codice ha invece facoltà di indicare, nell'Allegato A alla presente lettera di invito, per quali consorziati il Consorzio concorre. In caso contrario si intende che il Consorzio partecipa in proprio. Ai consorziati eventualmente indicati dal Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera c) del Codice è **vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il Consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del Codice penale.

Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre. A questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del Codice penale.

È ammessa la partecipazione di Raggruppamenti temporanei costituiti/costituendi.

Nel caso di partecipazione come Raggruppamento temporaneo si applicano, a pena di esclusione, le disposizioni di cui all'art. 48 del Codice nonché le ulteriori disposizioni:

- vista la natura dell'appalto, che prevede la suddivisione in categoria prevalente e scorporabile, è ammessa la partecipazione di Raggruppamenti temporanei verticali e misti;
- il ruolo del mandatario dovrà essere svolto dall'operatore economico invitato alla procedura di gara;
- l'operatore economico mandante non dovrà risultare tra gli operatori economici concorrenti invitati alla procedura di gara e, pertanto, non sono ammessi Raggruppamenti temporanei tra operatori economici invitati singolarmente alla stessa;
- è vietato agli operatori economici concorrenti di partecipare alla gara in più di un Raggruppamento temporaneo.

4. Requisiti richiesti per la partecipazione

Gli operatori economici concorrenti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti, a **pena di esclusione**:

- a) iscrizione nel Registro delle Imprese per attività coerenti con quelle oggetto dell'appalto, in conformità con quanto previsto dall'art. 83, comma 3, del Codice;
- b) non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice, ovvero di ogni altra situazione che determini l'esclusione dalle gare di appalto e/o l'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione²;
- c) requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica-organizzativa richiesti per l'iscrizione all'Elenco fornitori per la categoria merceologica e classe di importo di cui al precedente paragrafo 1, ossia ai sensi del combinato disposto degli articoli 83, comma 2, e 216, comma 14, del Codice, attestazione di qualificazione rilasciata da società organismo di attestazione (SOA), regolarmente autorizzata, in corso di validità, nelle categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere, ai sensi dell'articolo 61 del D.P.R. 207/2010 e in conformità all'allegato "A" al citato D.P.R. così come modificato dall'art.12 della Legge n. 80/2014, nonché alle disposizioni del D.M. 10 novembre 2016, n. 248.

La comprova del requisito è fornita mediante copia dell'attestazione di qualificazione all'esecuzione di lavori pubblici.

L'attestazione SOA dovrà essere in corso di validità alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte pena l'esclusione, fatto salvo quanto previsto all'art. 76, comma 5, del D.P.R. 207/2010. L'operatore economico concorrente dovrà, in tal caso, allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale di aver richiesto almeno 90 giorni prima della scadenza del termine il rinnovo dell'attestazione SOA, pena l'attivazione del soccorso istruttorio.

L'operatore economico concorrente la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del termine per la verifica triennale scaduto alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, sarà ammesso qualora dimostri di aver richiesto alla SOA l'effettuazione della verifica in data non antecedente a 90 giorni prima della scadenza triennale, così come previsto dall'art. 77, comma 1, del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. Il concorrente in tal caso dovrà allegare alla documentazione di gara copia del contratto di verifica stipulato con la SOA competente, pena l'attivazione del soccorso istruttorio.

² Le cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del DL n. 306/1992, convertito, con modificazioni, dalla L. 356/1992 o degli artt. 20 e 24 del D. Lgs. n. 159/2011, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

I consorzi stabili la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del termine relativo alla scadenza intermedia scaduto alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, devono dimostrare di aver richiesto alla SOA, entro quest'ultimo termine, l'adeguamento del proprio attestato a seguito della conoscenza dell'esito positivo delle verifiche in capo alla consorziata cui si riferisce la scadenza. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale della richiesta, pena l'attivazione del soccorso istruttorio.

Nel caso di partecipazione come Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) o c) del Codice:

- i requisiti di cui alle precedenti lettere a) e b) dovranno essere posseduti dal Consorzio e da ciascuno degli operatori economici indicati dal Consorzio ai fini della partecipazione;
- il requisito di cui alla precedente lettera c) deve essere posseduto e comprovato nel caso di partecipazione di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) del Codice, direttamente dal Consorzio medesimo; nel caso di partecipazione come consorzio di cui all'art.45, comma 2, lettera c) del Codice, direttamente dal Consorzio stesso o, in alternativa, da uno degli operatori economici consorziati.

Nel caso di partecipazione come Raggruppamento temporaneo:

- l'iscrizione all'Elenco fornitori potrà essere posseduta solo dalla mandataria, in qualità di impresa invitata alla procedura;
- i requisiti di cui alle precedenti lettere a) e b) dovranno essere posseduti da tutte le Imprese partecipanti al Raggruppamento temporaneo;
- i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica-organizzativa (SOA) di cui alla precedente lettera c):
 - I. nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, **di tipo orizzontale**, devono essere posseduti da ciascuna impresa partecipante.

Resta inteso che i requisiti richiesti devono essere interamente posseduti dal raggruppamento di imprese e, cumulativamente, dai singoli partecipanti del raggruppamento/consorzio ordinario pro quota, in base alla quota di esecuzione a ciascuno di essi affidata e indicata in sede di gara; ciò, in considerazione del fatto che la singola impresa deve essere qualificata ad eseguire la porzione di lavori che ha dichiarato, in sede di partecipazione alla gara, di impegnarsi a svolgere.

Ai sensi dell'art. 61, comma 2, del DPR 207/2010 e s.m.i., nel caso di imprese raggruppate o consorziate, l'incremento di un quinto della classifica di qualificazione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che quest'ultima sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara.

- II. nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti, consorzi ordinari, **di tipo verticale** ai sensi dell'articolo 48, comma 1, primo periodo e dell'articolo 92, comma 3, del D.P.R. n.207 del 2010, devono essere posseduti dall'impresa che eseguirà i lavori nella categoria prevalente e per il relativo importo; mentre nelle categorie scorporabili ciascuna mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo della categoria di lavori che intende assumere.

I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento alla categoria prevalente.

- III. i requisiti relativi alle lavorazioni riconducibili alla categoria prevalente e/o alle categorie scorporabili possono essere assunti anche da un raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale, costituendo un raggruppamento di tipo misto, ai sensi dell'articolo 48, comma 6, del Codice.

Tali soggetti di tipo misto sono ammessi a partecipare a condizione che le imprese associate in senso orizzontale possiedano i requisiti minimi previsti per le associazioni temporanee di imprese di tipo orizzontale (*sub-raggruppamenti orizzontali all'interno di raggruppamenti verticali*) e che le imprese associate in senso verticale possiedano i requisiti minimi previsti per le associazioni temporanee di imprese di tipo verticale.

Nell'ambito dei sub-raggruppamenti orizzontali costituiti per la categoria prevalente e/o per la categoria scorporabile, ai fini della qualificazione, si applicano le disposizioni relative ai RTI di tipo orizzontali.

Nel caso di sub-raggruppamento orizzontale avente ad oggetto la categoria prevalente, la mandataria del medesimo deve coincidere con la mandataria dell'intero raggruppamento che concorre per i lavori.

Nel caso di sub-raggruppamento orizzontale avente ad oggetto una categoria diversa dalla prevalente, la mandataria del sub-raggruppamento può consistere anche in un soggetto diverso rispetto alla mandataria del raggruppamento concorrente.

Nel caso di imprese raggruppate o consorziate di tipo verticale o misto, l'incremento di un quinto della classifica di qualificazione posseduta da ciascuna impresa riunita si applica a condizione che l'impresa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori della categoria che intende assumere.

Per quanto riguarda i requisiti di cui all'articolo 80, co. 4, del Codice dei Contratti l'operatore dovrà dichiarare all'interno del DGUE le sole informazioni rilevanti tenuto conto di quanto disposto dal medesimo art. 80, comma 4 e dal Decreto MEF del 28 settembre 2022 recante

“Disposizioni in materia di possibile esclusione dell'operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto per gravi violazioni in materia fiscale non definitivamente accertate” pubblicato sulla GU Serie Generale n.239 del 12-10-2022.

Con riferimento alle fattispecie di cui all'art. 80, comma 5, del Codice, si precisa che la valutazione in ordine alla gravità della condotta realizzata dall'operatore economico è rimessa a Sport e Salute. Pertanto, l'operatore economico dovrà dichiarare nel DGUE, senza apporre alcun filtro valutativo, tutte le notizie, ivi incluse quelle inserite nel casellario informatico gestito dall'A.N.A.C., astrattamente idonee a porre in dubbio la sua integrità o la sua affidabilità con riferimento sia all'operatore economico stesso in quanto persona giuridica che con riferimento a tutti i soggetti di cui all'articolo 80, co. 3, del Codice dei Contratti.

A tal proposito, si precisa che:

- relativamente alle fattispecie di cui all'art. 80, comma 5, lett. a) del Codice (infrazioni delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché degli obblighi di cui all'art.30, comma 3 del Codice), gli operatori economici sono tenuti a dichiarare tutte le infrazioni debitamente accertate, ivi incluse quelle da cui siano derivate sentenze di condanna (anche non definitive), nei confronti dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice, per condotte poste in essere nell'esercizio delle funzioni conferite dall'operatore economico concorrente;
- fermo quanto stabilito dalle Linee Guida n. 6/2016 e s.m.i. dell'ANAC, gli operatori economici sono tenuti a dichiarare tutti i provvedimenti esecutivi dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di condanna per illeciti antitrust. In conformità a quanto chiarito dall'AGCM (Cfr. tra gli altri il parere S3726/2019) non deve essere resa la dichiarazione relativa ad eventuali provvedimenti esecutivi di condanna per pratiche commerciali scorrette, in quanto la scelta di ricomprendere tali provvedimenti di condanna nell'alveo degli illeciti professionali non è suscettibile di rilevare quale causa di esclusione dalla partecipazione agli appalti. Sport e Salute valuterà i provvedimenti esecutivi dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di condanna per illeciti antitrust aventi effetti sulla contrattualistica pubblica e posti in essere nel medesimo mercato oggetto del contratto da affidare.
- relativamente alle fattispecie di cui all'art. 80, comma 5, lettere c) e c-bis), del Codice gli operatori economici sono tenuti a dichiarare, per tutti i soggetti di cui all'art. 80 comma 3:
 - tutte le sentenze di condanna passate in giudicato, emesse nel triennio antecedente la data di pubblicazione della presente procedura di gara, per reati anche diversi da quelli contemplati dall'art. 80, comma 1, del Codice;
 - le sentenze di condanna non definitive per i reati di cui all'art. 80, comma 1, del Codice e per quelli indicati al par. 2.2 delle Linee Guida Anac n. 6;

- il rinvio a giudizio o le misure restrittive disposte nell'ambito di procedimenti penali pendenti, per fattispecie di reato di cui all'art. 80, comma 1, del Codice;
- ogni altro fatto oggetto di un procedimento penale pendente che abbia attinenza con l'oggetto dell'appalto e che sia in concreto incidente, in modo negativo, sull'integrità ed affidabilità dell'operatore economico.

Le dichiarazioni relative ai procedimenti pendenti di cui sopra (sentenze non definitive, rinvii a giudizio o misure cautelari) devono essere rese con riferimento a tutti i procedimenti in essere al momento della presentazione dell'offerta, non operando in tal caso il limite temporale del triennio antecedente la pubblicazione della presente procedura di gara;

- relativamente alle fattispecie di cui all'art. 80, comma 5, lett. c-ter), del Codice, indicate nelle predette Linee Guida dell'Anac n. 6:
 - per le contestazioni di inesattezze nell'esecuzione sussiste l'obbligo dichiarativo solo se queste sono state riversate in provvedimenti sanzionatori (ad es. risoluzioni di precedenti contratti di appalto, provvedimenti di applicazione delle penali) purché riferibili al triennio antecedente la pubblicazione della presente procedura di gara, decorrente dalla data di adozione del provvedimento amministrativo ovvero in caso di contestazione in giudizio, dalla data di passaggio in giudicato della sentenza;
 - nel caso di provvedimenti di applicazione delle penali, anche in ragione delle stesse Linee guida per le quali le Stazioni appaltanti sono tenute a comunicare all'Autorità ai fini dell'iscrizione nel Casellario informatico i provvedimenti di applicazione delle penali di importo superiore, singolarmente o cumulativamente con riferimento al medesimo contratto, all'1 per cento dell'importo del contratto stesso, sussiste l'obbligo dichiarativo esclusivamente per penali di importo superiore all'1% del valore del contratto cui afferiscono (nell'ipotesi di contratti quadro o convenzioni l'1% del valore complessivo degli stessi, in caso di più lotti del contratto relativo a ciascun lotto).

Si precisa che non verranno tenute in considerazione e valutate da Sport e Salute contestazioni non riversate in provvedimenti sanzionatori e/o penali di importo inferiore al suddetto valore, ove comunicate.

Al ricorrere di fattispecie rilevanti, al fine di consentire a Sport e Salute ogni opportuna valutazione, dovranno essere prodotti tutti i documenti pertinenti, ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo, gli eventuali provvedimenti di condanna, di rinvio a giudizio, di applicazione di misure cautelari, di risoluzione, di recesso, di applicazione delle penali, nonché le relative misure di self cleaning eventualmente adottate.

5. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione

Ai sensi dell'art. 81, comma 1, del Codice e della Delibera ANAC n. 464 del 27 luglio 2022 (pubblicata sulla G.U.R.I. del 24 ottobre 2022) la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene attraverso l'utilizzo della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) gestita dall'ANAC e, nello specifico, mediante il FVOE.

A tal fine, codesto operatore economico deve, obbligatoriamente, registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul portale dell'ANAC (servizi ad accesso riservato - FVOE), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PASSOE" di cui all'articolo 2, punto 3, lett. b) della citata delibera del 27 luglio 2022, rilasciato dal sistema telematico dell'ANAC che attesta che l'operatore economico può essere verificato tramite il FVOE.

6. Codice identificativo della gara (CIG)

Il codice identificativo della gara (CIG), anche ai fini della contribuzione dovuta dagli operatori economici che intendono partecipare alla gara in oggetto, ai sensi dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è il seguente: **9659343601**.

Il contributo dovuto è pari a **€ 20,00**

Le istruzioni operative relative al pagamento della suddetta contribuzione sono pubblicate e consultabili sul sito internet dell'ANAC nella sezione "sezione "Gestione Contributi Gara".

7. Responsabili del Procedimento e Direttore dei lavori

È designato quale Responsabile del Procedimento di Sport e Salute per la fase di affidamento dell'appalto l'Ing. Giuseppe Di Gregorio nella sua qualità di Responsabile della Funzione Procurement.

Il Responsabile del procedimento della Stazione Appaltante per la fase di esecuzione del contratto è l'arch. Stefano Cecere.

Il Direttore dei lavori, di cui all'articolo 101, comma 2, del Codice verrà indicato prima della stipula del contratto.

8. Subappalto

Il subappalto è ammesso in conformità alle disposizioni di cui all'art.105 del Codice.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto.

Le lavorazioni rientranti nella categoria OG1 dovranno essere eseguite direttamente dall'operatore economico aggiudicatario in misura prevalente e, dunque, per almeno il 51,00%

dell'importo stesso della categoria, in applicazione di quanto previsto dall'art.105, comma 1, del Codice.

Le lavorazioni riferibili alla categoria scorporabile OS18-A possono essere facoltativamente subappaltate, anche per intero, ad imprese in possesso della relativa qualificazione.

L'operatore economico, singolo o raggruppato, che ai fini dell'ammissione alla gara intenda fare ricorso al *c.d. subappalto "necessario" o "qualificante"*, perché sprovvisto in tutto o in parte della qualificazione nella categoria OS18-A, ferma restando la qualificazione nella categoria prevalente e per il relativo importo, ove la stessa sia sufficientemente capiente, dovrà espressamente dichiarare, pena l'esclusione, la propria intenzione di voler subappaltare tale categoria ad operatore qualificato.

L'operatore economico può affidare in subappalto l'esecuzione dei lavori solo qualora il soggetto indicato quale subappaltatore per l'esecuzione delle prestazioni relative al Contratto sia qualificato per l'espletamento della prestazione stessa e sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice.

Ai sensi dell'articolo 105, comma 4, lett. c), del Codice, l'operatore economico concorrente deve indicare quali lavori o parti di opere intende subappaltare. In assenza di espressa manifestazione di volontà, in fase esecutiva il subappalto non potrà essere autorizzato.

Nel caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo già costituito, la dichiarazione potrà essere resa dalla sola Impresa capogruppo, in nome e per conto proprio e delle mandanti. Nel caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo non ancora costituito, il concorrente dovrà presentare una dichiarazione di subappalto unica a firma congiunta dei componenti del RTI ovvero, in alternativa, due separate dichiarazioni, rese da ciascuna impresa raggruppata, fermo restando che tutte le dichiarazioni devono avere il medesimo contenuto.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

A norma dell'art 105, primo periodo, comma 8, del Codice, l'operatore economico aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

9. Sopralluogo

Considerate le caratteristiche delle prestazioni, il dettaglio delle informazioni già presenti nella documentazione progettuale, non è prevista, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera b) del Decreto Semplificazioni, l'effettuazione del sopralluogo.

Il sopralluogo sulle aree interessate alle prestazioni oggetto dell'appalto è facoltativo.

La mancata effettuazione del sopralluogo non è, pertanto, causa di esclusione dalla procedura di gara.

L'eventuale sopralluogo potrà essere effettuato, previo appuntamento, contattando il referente indicato nel documento "Scadenze".

Non sarà rilasciata all'operatore economico alcuna attestazione dell'avvenuto sopralluogo da parte della Stazione Appaltante.

L'eventuale richiesta di sopralluogo dovrà riportare i seguenti dati dell'operatore economico: nominativo dell'operatore economico concorrente; recapito telefonico; recapito fax/indirizzo e-mail; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

Durante il sopralluogo sarà vietato l'utilizzo di qualsiasi apparecchiatura di foto – cine - riproduzione (quale a titolo esemplificativo e non esaustivo l'utilizzo di cellulare con videocamera attivata), pena l'interruzione del sopralluogo e ogni conseguente provvedimento inerente la riservatezza e le modalità di accesso presso i locali oggetto del sopralluogo.

In particolare, durante il sopralluogo non sarà fornito alcun chiarimento relativo né alla procedura, né alla documentazione di gara. Le uniche modalità consentite per la richiesta di chiarimenti sono, infatti, quelle disciplinate nella presente lettera di invito.

10. Utilizzo del Portale fornitori e Dotazione tecnica minima

10.1. Utilizzo del Portale fornitori

Allo scopo di assicurare maggiore celerità nello svolgimento della procedura di gara, nonché di favorire l'uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con Sport e Salute, la procedura di gara sarà espletata con il supporto di strumenti elettronici, ai sensi degli artt. 40, 52 e 58 del Codice, e si svolgerà sul Portale fornitori della Società Sport e Salute S.p.A. (disponibile al seguente indirizzo: <https://fornitori.sportosalute.eu/>) gestito dalla società Jaggaer (d'ora in poi anche solo "Gestore del sistema").

Il Portale fornitori è erogato attraverso soluzioni e servizi certificati ISO/IEC 27001, standard di riferimento a livello mondiale sul tema della sicurezza, che attesta che i dati sensibili delle aziende che usufruiscono di tali soluzioni sono gestiti nel rispetto dei principi di riservatezza, integrità e disponibilità delle informazioni.

Il Gestore del sistema è incaricato anche dei servizi di conduzione tecnica delle applicazioni informatiche necessarie al funzionamento del sistema, assumendone ogni responsabilità al riguardo. Il Gestore del sistema ha l'onere di controllare i principali parametri di funzionamento del sistema stesso, segnalando eventuali anomalie del medesimo.

Il Gestore del sistema è, in particolare, responsabile della sicurezza logica e applicativa del sistema stesso ed è altresì responsabile dell'adozione di adeguate ed idonee misure tecniche ed organizzative al fine di garantire la conformità al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito anche "Regolamento UE" o "GDPR").

Non è ammessa la partecipazione alla presente procedura di gara con modalità diverse da quella telematica.

Le operazioni effettuate nell'ambito del sistema informatico sono riferibili al soggetto abilitato e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

In particolare, il tempo di sistema è sincronizzato sull'ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN).

Il soggetto abilitato è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso, a mezzo della quale verrà identificato da Sport e Salute, e la password.

Ai sensi dell'art. 76, comma 6, del Codice, è richiesto obbligatoriamente di indicare, in sede di registrazione al Portale fornitori, l'indirizzo PEC o, solo per i soggetti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Le comunicazioni inerenti la procedura saranno effettuate da Sport e Salute nella cartella personale disponibile sul portale (Area "Messaggi ricevuti" della RDO on line).

L'operatore economico concorrente, con l'accesso alla RDO on line, elegge automaticamente domicilio nell'apposita area "Messaggi" della RDO on line, ad esso riservata, ai fini della ricezione di ogni comunicazione inerente la presente procedura di gara.

L'arrivo di un nuovo Messaggio, nonché le ulteriori comunicazioni trasmesse attraverso il Portale fornitori, saranno notificate all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato in sede di registrazione al Portale fornitori.

Nel caso di indisponibilità del sistema, e comunque in ogni caso in cui verrà ritenuto opportuno, Sport e Salute invierà le comunicazioni inerenti la presente procedura a mezzo posta elettronica certificata, ovvero a mezzo fax, ovvero a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, eventualmente anticipata via fax, presso i recapiti indicati in sede di registrazione al Portale fornitori ovvero al momento di presentazione della domanda di partecipazione/offerta.

E' onere del soggetto abilitato al Portale fornitori aggiornare tempestivamente nella propria cartella personale sul Portale fornitori qualsiasi variazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata; diversamente Sport e Salute declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

Tutte le comunicazioni tra Sport e Salute e gli operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese attraverso il Portale fornitori.

Nel caso di partecipazione come Raggruppamento temporaneo costituito/constituendo, nonché come Consorzio ordinario costituendo, dovrà essere l'operatore economico mandatario ad utilizzare il sistema come unico soggetto abilitato ad operare attraverso il medesimo e, quindi, ad inviare le richieste di chiarimenti, a ricevere le risposte ai quesiti inviati da Sport e Salute, a trasmettere telematicamente la documentazione richiesta ai fini della partecipazione nonché

l'offerta, fermo restando che la documentazione dovrà essere sottoscritta, laddove richiesto, oltre che dall'operatore economico mandatario, anche dagli altri operatori economici partecipanti al Raggruppamento/Consorzio, secondo le modalità descritte nei paragrafi successivi.

Nel caso di partecipazione come Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) o c) del Codice nonché come Consorzio ordinario costituito, dovrà essere il Consorzio stesso ad utilizzare il sistema come unico soggetto abilitato ad operare attraverso il medesimo e, quindi, ad inviare le richieste di chiarimenti, a ricevere le risposte ai quesiti inviati da Sport e Salute, a trasmettere telematicamente la documentazione richiesta ai fini della partecipazione nonché l'offerta, fermo restando che la documentazione dovrà essere sottoscritta, laddove richiesto, oltre che dal Consorzio, anche dagli altri operatori economici partecipanti al Consorzio stesso, secondo le modalità descritte nei paragrafi successivi.

10.2. Dotazione tecnica minima

Per poter partecipare alla presente procedura è richiesto il possesso della dotazione tecnica minima riportata al seguente indirizzo:

<https://fornitori.sportosalute.eu/esop/common-host/public/browserenv/requirements.jsp>

La documentazione dovrà essere sottoscritta (laddove richiesto) utilizzando un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia digitale – ex DigitPA - (previsto dall'art. 29, comma 1, del D.Lgs. 82/2005) generato mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall'art. 38, comma 2, del D.P.R. 445/2000 e dall'art. 65 del D.Lgs. 82/2005.

Solo per gli operatori economici non residenti in Italia è consentita la presentazione della copia scansionata dei documenti cartacei originali sottoscritti tradizionalmente. In tal caso il documento sottoscritto tradizionalmente dovrà essere accompagnato dalla copia scansionata del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità alla data di presentazione della risposta alla RDO on line. Per ciascun sottoscrittore sarà sufficiente una copia del documento di identità, a prescindere dal numero delle dichiarazioni e/o documenti da lui sottoscritti.

Il limite di caricamento fissato per il singolo file è pari a 100 MB tuttavia si consiglia di caricare file di dimensioni non superiori ai 10 MB per evitare rallentamenti in fase di predisposizione della risposta causati dal Service provider utilizzato dall'operatore economico concorrente.

È onere dell'operatore economico concorrente verificare la validità della firma digitale apposta sui documenti informatici utilizzando uno dei seguenti strumenti:

- (per file di dimensioni inferiori ai 25 MB) lo strumento di verifica presente all'interno del sistema³;
- (per file di dimensioni superiori ai 25 MB o per i file per i quali lo strumento di verifica presente sul sistema restituisce un esito negativo) uno dei software gratuiti messi a disposizione delle Certification Authority Italiane.

Per ciascun documento sottoscritto digitalmente, il certificato di firma digitale dovrà essere valido alla data di inserimento del documento stesso nel sistema.

La firma è considerata valida se sussistono queste tre condizioni:

- 1) il file è integro nella sua struttura (contiene il documento, il certificato digitale del firmatario e la firma digitale);
- 2) il certificato digitale del firmatario è stato rilasciato da un ente certificatore iscritto all'elenco pubblico dell'Agenzia per l'Italia digitale e non è scaduto;
- 3) il certificato digitale del firmatario non è stato revocato o sospeso dall'ente certificatore che lo ha rilasciato.

È opportuno ricordare che un documento con firma digitale scaduta o revocata è valido solamente se al documento è associato un riferimento temporale opponibile ai terzi (marcatatura temporale rilasciata da un certificatore iscritto nell'elenco pubblico dei certificatori, apposta durante il periodo di validità del certificato della firma).

I soggetti che fossero in possesso di un certificato di firma digitale con scadenza antecedente la data di inserimento del documento a portale dovranno associare al documento firmato digitalmente, una marcatatura temporale certificata (in tal caso dovranno essere seguite, con riferimento alla marcatatura temporale, le regole stabilite nelle Istruzioni operative).

Non è ammessa, nel caso di apposizione di più firme digitali sullo stesso documento, la controfirma.

La funzione di controfirma, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera b), della Deliberazione CNIPA - ora Agenzia per l'Italia digitale - n. 4/2005, ha infatti la finalità di apporre una firma digitale su una precedente firma (apposta da altro sottoscrittore) e non costituisce accettazione del documento.

È necessario pertanto apporre le firme digitali ai documenti informatici.

Si fa inoltre presente che:

- nel caso di partecipazione come Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) o c), la firma digitale dovrà essere posseduta dal legale rappresentante o procuratore del

³ Per file di dimensioni pari o superiori a 25 MB il sistema restituisce un esito negativo.

Consorzio nonché dal legale rappresentante o procuratore di ciascuno dei consorziati indicati dal Consorzio ai fini della partecipazione alla presente gara;

- nel caso di partecipazione come Raggruppamento temporaneo costituito/constituendo, la firma digitale dovrà essere posseduta dal legale rappresentante o procuratore di ciascuno degli operatori economici partecipanti al Raggruppamento;
- nel caso di partecipazione come Consorzio ordinario costituendo, la firma digitale dovrà essere posseduta dal legale rappresentante o procuratore di tutti gli operatori economici partecipanti al Consorzio;
- nel caso di partecipazione come Consorzio ordinario costituito, la firma digitale dovrà essere posseduta dal legale rappresentante o procuratore del Consorzio nonché dal legale rappresentante o procuratore di ciascuno degli operatori economici partecipanti al Consorzio.

I soggetti abilitati sono tenuti a rispettare tutte le norme legislative, regolamentari e contrattuali in tema di conservazione ed utilizzo dello strumento di firma digitale, e segnatamente l'art. 32 del D.Lgs. 82/2005 ed ogni e qualsiasi ulteriore istruzione impartita in materia dal certificatore che ha rilasciato lo strumento ed esonerano espressamente il Gestore del sistema e Sport e Salute da qualsiasi responsabilità per conseguenze pregiudizievoli di qualsiasi natura o danni, diretti o indiretti, che fossero arrecati ad essi o a terzi a causa dell'utilizzo dello strumento di firma digitale.

Gli atti e i documenti sottoscritti a mezzo di firma digitale non potranno considerarsi validi ed efficaci se non verranno sottoscritti secondo la modalità sopra richiesta.

11. Svolgimento della procedura di gara, Criterio di aggiudicazione, Modalità di supporto, Richieste di chiarimenti

11.1. Svolgimento della procedura di gara

La presente procedura di gara si svolgerà sul Portale fornitori mediante lo strumento della RDO on line.

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate al paragrafo 10 e nelle Istruzioni operative di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella Piattaforma.

L'“OFFERTA” è composta da:

- A. Documentazione amministrativa;
- B. Offerta economica.

Per rispondere alla RDO on line è necessario, entro il termine fissato per la presentazione delle offerte:

- A. effettuare l'accesso alla RDO on line riferita alla presente procedura di gara;

- B. prendere visione della documentazione aggiuntiva di gara (disponibile nell'area "Allegati");
- C. accedere all'area "Risposta di qualifica" e:
 - 1) indicare la forma di partecipazione (operatore economico singolo, Consorzio, RTI);
 - 2) inserire la documentazione amministrativa richiesta ai fini della partecipazione di cui al successivo paragrafo 14.3.
- D. accedere all'area "Risposta economica", inserire la documentazione relativa all'offerta economica di cui al successivo paragrafo 14.4 e ribadire a video la propria offerta;
- E. inviare la risposta alla RDO on line.

Il sistema non accetta offerte presentate con modalità differenti.

Nel caso in cui l'operatore economico non intenda presentare offerta è invitata, ai fini organizzativi della Sport e Salute, a far pervenire telematicamente, entro il termine fissato per la presentazione delle offerte, la propria rinuncia cliccando sul tasto "Rifiuta" della RDO on line.

11.2. Criterio di aggiudicazione

La procedura in oggetto sarà aggiudicata, ai sensi dell'art. 36, comma 9 bis, del Codice, con il criterio del minor prezzo, determinato mediante ribasso unico percentuale sull'elenco prezzi unitari posto a base di gara, con l'applicazione di quanto previsto dall'art.1, comma 3, ultimo capoverso, del Decreto semplificazioni, in relazione all'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, commi 2 o 2-bis, del Codice.

L'esclusione automatica non opera quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a cinque (ai sensi dell'articolo 1, comma 3, ultimo capoverso, del Decreto semplificazioni). In tal caso si procederà all'aggiudicazione nei confronti dell'operatore economico concorrente che ha formulato il ribasso unico % più elevato offerto sull'Elenco prezzi posto a base di gara.

Nel caso in cui risultano prime in graduatoria le offerte di due o più concorrenti si procederà a richiedere alla stesse un miglioramento dell'offerta economica. Persistendo la condizione di parità si procederà, per l'individuazione del miglior offerente, mediante sorteggio pubblico tra le offerte uguali.

11.3. Modalità di supporto

Per eventuale necessità di supporto tecnico relativo all'utilizzo del Portale fornitori, è possibile:

- contattare telefonicamente il Servizio Assistenza Fornitori, al numero indicato nella sezione "Assistenza Fornitori" in Home Page del Portale fornitori;

- utilizzare il web form “Richiedi assistenza on line”, presente nella sezione “Assistenza Fornitori” in Home Page del Portale fornitori.

11.4. Richieste di chiarimento

Le eventuali richieste di chiarimento dovranno pervenire almeno entro il termine indicato nel documento “Scadenze”, in forma scritta e in lingua italiana, utilizzando lo strumento della messaggistica della RDO on line (seguendo le indicazioni riportate nelle Istruzioni operative).

Le risposte ai chiarimenti saranno rese disponibili nell’apposita area “Messaggi ricevuti” della RDO on line senza alcuna indicazione relativa al richiedente.

All’operatore economico invitato perverrà una comunicazione con invito a prendere visione delle risposte ai chiarimenti.

Sport e Salute si riserva la facoltà di non rispondere ai quesiti pervenuti successivamente al termine sopra indicato.

12. Modalità di presentazione della documentazione

Tutti i documenti relativi alla presente procedura, fino all’aggiudicazione, dovranno essere inviati a Sport e Salute, nella veste di Centrale di Committenza, esclusivamente per via telematica attraverso il Portale, secondo le modalità descritte nella presente lettera di invito, in formato elettronica.

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:

- a) dovranno essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con la sottoscrizione digitale del dichiarante (legale rappresentante) fatto salvo quanto indicato ai successivi paragrafi. Per gli operatori economici non residenti in Italia resta valido quanto stabilito al precedente paragrafo 10.2 (parte in grassetto);
- b) possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati ed in tal caso va allegata copia della relativa procura;
- c) dovranno essere rese e sottoscritte dagli operatori economici, in qualsiasi forma di partecipazione, singole o consorziate, ognuno per quanto di propria competenza.

La restante documentazione dovrà essere prodotta nelle modalità di seguito descritte.

Tutta la documentazione da produrre dovrà essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, dovrà essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio dell’operatore economico assicurare la fedeltà della traduzione.

E’ consentito presentare in lingua inglese le eventuali certificazioni di qualità.

Gli allegati alla presente lettera di invito sono editabili. Gli operatori economici concorrenti dovranno utilizzare i citati modelli lasciando vuoti i campi di non pertinenza.

13. Soccorso istruttorio

Ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, in caso di mancanza, incompletezza e irregolarità essenziali della documentazione amministrativa, con esclusione di quelle afferenti l'offerta economica, l'operatore economico concorrente verrà invitato a completare o a fornire quanto richiesto entro un termine perentorio non superiore a dieci giorni.

Ove l'operatore economico concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, Sport e Salute potrà chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

Nel caso in cui l'operatore economico concorrente non produca quanto richiesto nel termine assegnato si procederà alla sua esclusione.

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente paragrafo si applicano le disposizioni di cui all'art. 83, comma 9, del Codice.

Si fa presente che le regolarizzazioni come di seguito previste non incidono sulla disciplina delle false dichiarazioni in sede di gara, con riferimento alle quali si applica l'art. 80, comma 12, del Codice, ai sensi del quale ove la stazione appaltante accerti che l'operatore economico concorrente abbia presentato una falsa dichiarazione o una falsa documentazione si dà luogo al procedimento definito nel menzionato articolo 80, comma 12, e ne dà comunicazione all'ANAC per l'applicazione delle sanzioni interdittive e pecuniarie.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della Sport e Salute invitare, se necessario, gli operatori economici concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile.

Le richieste di soccorso istruttorio verranno formalizzate da Sport e Salute utilizzando lo strumento della messaggistica della RDO on line.

14. Termini e Modalità per la presentazione della risposta alla RDO on line

14.1. Termine per la presentazione delle offerte e informazioni/documenti richiesti per la partecipazione

La documentazione amministrativa richiesta ai fini della partecipazione nonché l'offerta economica dovranno pervenire telematicamente, all'interno del Portale fornitori, entro e non oltre il termine indicato nel documento "Scadenze" (**termine fissato per la presentazione delle offerte**), termine perentorio ed essenziale, secondo le modalità di seguito descritte.

14.2. Forma di partecipazione

All'interno dell'area "Risposta di qualifica" della RDO on line dovrà essere selezionata la modalità di partecipazione alla presente gara (Operatore economico singolo, Raggruppamento temporaneo, Consorzio).

Le stesse informazioni dovranno altresì essere inserite nell'Allegato A alla presente lettera di invito.

14.3. Documentazione amministrativa richiesta ai fini della partecipazione da inserire nell'area "Risposta di qualifica" della RDO on line

Nell'area "Risposta di qualifica" della RDO on line dovranno essere inseriti i seguenti documenti:

A. Allegato A "Domanda di partecipazione", che costituisce parte integrante della presente lettera di invito, contenente altresì le ulteriori dichiarazioni amministrative non presenti nel DGUE, reso e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante o procuratore dell'operatore economico concorrente.

Si precisa che:

- nel caso di partecipazione come Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) o c) del Codice, l'Allegato A dovrà essere reso e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante o procuratore del Consorzio e di ciascuno degli operatori economici indicati dal Consorzio ai fini della partecipazione;
- nel caso di partecipazione come Raggruppamento temporaneo, l'Allegato A dovrà essere reso e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante o procuratore di ciascuno degli operatori economici partecipanti al Raggruppamento;
- nel caso di partecipazione come Consorzio ordinario costituendo, l'Allegato A dovrà essere reso e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante o procuratore di ciascuno degli operatori economici partecipanti al Consorzio;
- nel caso di partecipazione come Consorzio ordinario costituito, l'Allegato A dovrà essere reso e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante o procuratore del Consorzio e di ciascuno dei consorziati;

B. "DGUE", che costituisce parte integrante della presente lettera di invito, attestante il possesso dei requisiti richiesti ai fini della partecipazione, redatto utilizzando il modulo Allegato, reso e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante o procuratore dell'operatore economico concorrente

Il dichiarante dovrà presentare una dichiarazione esauriente che permetta alla Stazione Appaltante una valutazione informata sulla sua affidabilità e su quella dell'operatore economico concorrente.

Il DGUE va compilato esclusivamente nelle parti evidenziate in celeste (se pertinenti).

Con riferimento alla parte III, sezione B, si precisa che dovranno essere indicati, ai sensi dell'art. 80, comma 4, del Codice, come novellato dal D.L. 76/2020, convertito con modifiche dal Decreto semplificazioni, tutti i provvedimenti ivi inclusi quelli non definitivi.

Nel caso in cui siano dichiarate condanne o conflitti di interesse o fattispecie relative a risoluzioni o altre circostanze idonee ad incidere sull'integrità o affidabilità del soggetto dichiarante o dell'operatore economico concorrente (di cui all'art. 80, commi 1 e 5, del Codice) o siano state adottate misure di self cleaning, dovranno essere prodotti tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi i provvedimenti di condanna) al fine di consentire alla Stazione Appaltante ogni opportuna valutazione.

Si precisa che:

- nel caso di partecipazione come Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) o c) del Codice, il DGUE dovrà essere reso e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante o procuratore del Consorzio e di ciascuno degli operatori economici indicati dal Consorzio ai fini della partecipazione;
- nel caso di partecipazione come Raggruppamento temporaneo, il DGUE dovrà essere reso e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante o procuratore di ciascuno degli operatori economici partecipanti al Raggruppamento;
- nel caso di partecipazione come Consorzio ordinario costituendo, il DGUE dovrà essere reso e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante o procuratore di ciascuno degli operatori economici partecipanti al Consorzio;
- nel caso di partecipazione come Consorzio ordinario, il DGUE dovrà essere reso e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante o procuratore del Consorzio e di ciascuno dei consorziati.

Ogni DGUE deve essere compilato in conformità alle Linee Guida predisposte dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), nonché delle linee guida eventualmente adottate dall'ANAC o eventualmente delle seguenti ulteriori istruzioni.

Tutte le dichiarazioni sull'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80, commi 1 e 2, del Codice, dovranno essere rese dal legale rappresentante/procuratore dell'operatore economico concorrente per tutti i soggetti che rivestono le cariche di cui all'art. 80, comma 3, del Codice.

Per la corretta definizione dell'ambito soggettivo dell'articolo 80 del Codice si rimanda al Comunicato Presidente ANAC del 08/11/2017.

In caso di fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. a), c), c-bis, c-ter), l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice che hanno operato presso la società incorporata, presso le società che hanno partecipato alla fusione o presso il cedente dell'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione della procedura di gara.

Rispetto al socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro assumono rilevanza sia la persona fisica che quella giuridica e pertanto le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1 e 2, del Codice dovranno essere rese anche nei loro confronti.

Nel caso di persone giuridiche, le cariche rilevanti sono quelle degli amministratori dotati di poteri di rappresentanza (es.: Amministratore Delegato, Consigliere Delegato, Consigliere con poteri di rappresentanza, ecc).

Si precisa infine che nel caso di società con due soli soci i quali siano in possesso, ciascuno, del cinquanta per cento (50%) della partecipazione azionaria, le dichiarazioni previste ai sensi dell'art. 80, commi 1 e 2, del Codice dovranno essere rese per entrambi suddetti soci.

Il DGUE predisposto recepisce tutti gli aggiornamenti normativi intervenuti dopo la pubblicazione, da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del documento in lingua italiana;

- C. Documento attestante l'avvenuto pagamento del contributo**, a favore dell'ANAC, di cui alla deliberazione dell'Autorità stessa n. 830 del 21 dicembre 2021, in attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67 della Legge 23/12/2005 n. 266 (contributi in sede di gara), recante evidenza del codice di identificazione della procedura di gara (CIG) riportato al precedente paragrafo 6.

La contribuzione in argomento per ogni partecipante è indicata al precedente paragrafo 6.

A riprova dell'avvenuto pagamento del contributo all'ANAC, l'operatore economico concorrente dovrà inserire nel sistema la ricevuta del pagamento.

La mancata presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento può essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta, la Stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Si fa presente che:

- nel caso di partecipazione come Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) o c) del Codice, nonché come Consorzio ordinario costituito, il versamento dovrà essere effettuato a cura del Consorzio;
- nel caso di partecipazione come Raggruppamento temporaneo costituito/costituendo, il versamento dovrà essere effettuato a cura dell'operatore economico mandatario;

D. Procura

Qualora le dichiarazioni e/o attestazioni e/o offerta economica siano sottoscritte da un procuratore (generale o speciale), dovrà essere inserita nel sistema la copia della procura (generale o speciale), oppure del verbale di conferimento, che attesti i poteri del sottoscrittore e gli estremi dell'atto notarile.

Sport e Salute si riserva di richiedere, in ogni momento della procedura, la consegna di una copia autentica o copia conforme all'originale della procura; nella relativa comunicazione di richiesta verranno fissati il termine e le modalità per l'invio della documentazione richiesta;

E. Copia del certificato di attestazione di qualificazione, rilasciato da un Organismo di Attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 207/2010 e s.m.i., regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione per categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere, e nei casi previsti dalla normativa l'eventuale documentazione attestante l'avvenuta sottoscrizione del contratto di rinnovo e/o documentazione attestante l'avvenuta richiesta di verifica triennale.

F. nel caso di partecipazione come Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) o c) del Codice, nonché Consorzio ordinario costituito, **Copia scansionata dell'atto costitutivo e dello Statuto** vigente del Consorzio con indicazione dei consorziati.

L'atto costitutivo del Consorzio dovrà espressamente contenere l'impegno dei singoli operatori economici facenti parte del Consorzio al puntuale rispetto degli obblighi derivanti dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i, anche nei rapporti tra i consorziati. Qualora l'atto costitutivo del Consorzio, presentato in fase di partecipazione, non contenga il suddetto impegno, lo stesso dovrà necessariamente essere prodotto, in caso di aggiudicazione, al momento della presentazione dei documenti per la stipula.

G. (Nel caso di partecipazione come Raggruppamento temporaneo già costituito) Copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria. Il mandato collettivo speciale del Raggruppamento temporaneo deve espressamente contenere l'impegno degli operatori economici facenti parte del Raggruppamento temporaneo al puntuale rispetto degli obblighi derivanti dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i., anche nei rapporti tra gli operatori economici raggruppati. Qualora il mandato speciale del Raggruppamento temporaneo, presentato in fase di partecipazione, non

contenga il suddetto impegno, lo stesso deve necessariamente essere prodotto, in caso di aggiudicazione, al momento della presentazione dei documenti per la stipula;

H. documento attestante l'attribuzione del "PASSOE" da parte del servizio FVOE.

La mancata registrazione presso il servizio FVOE, nonché l'eventuale mancata trasmissione del PASSOE, non comportano l'esclusione dalla presente procedura. La Stazione Appaltante provvederà, con apposita comunicazione, ad assegnare un termine congruo per l'effettuazione delle attività previste; pertanto, la mancata registrazione al servizio FVOE così come la mancata trasmissione del PASSOE non darà luogo alla richiesta di regolarizzazione.

14.4. Offerta economica

Nell'area "Risposta economica" della RDO on line dovranno essere inseriti i seguenti documenti:

1) [A pena di esclusione] Allegato B "Modulo offerta economica" reso e sottoscritto digitalmente, dal legale rappresentante o procuratore dell'operatore economico concorrente, contenente l'indicazione, a pena di esclusione, dei seguenti elementi:

- a) ribasso unico percentuale offerto, fino alla terza cifra decimale, valevole sulle voci dell'Elenco Prezzi posto a base di gara.

I valori che presentano un numero di cifre decimali superiori a quanto sopra indicato verranno troncati alla terza cifra decimale.

Non è ammessa, a pena di esclusione, l'indicazione di un valore negativo, pari o superiore al 100%.

TUTTI I VALORI OFFERTI DOVRANNO INTENDERSI AL NETTO DELL'IVA E DI ALTRE IMPOSTE E CONTRIBUTI DI LEGGE.

- b) Propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (fino alla seconda cifra decimale), ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Codice, che dovranno risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche delle lavorazioni in oggetto.

Si precisa che tali costi/oneri non rappresentano per la Stazione Appaltante un corrispettivo aggiuntivo rispetto a quello indicato nell'offerta economica stessa, bensì una componente specifica di essa.

La mancata indicazione del costo della manodopera e degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, in sede di offerta, comporta l'esclusione dalla gara dell'operatore economico.

Oltre a quanto sopra previsto si richiede, altresì, di ribadire a video direttamente sulla Piattaforma nella apposita sezione il ribasso percentuale offerto ed indicato nel modulo di offerta economica.

Si precisa che il mancato inserimento di tale indicazione non avrà alcun effetto sulla validità dell'offerta Economica che si intende presentata esclusivamente mediante la corretta compilazione ed allegazione del suddetto Modulo di Offerta Economica.

In caso di discordanza tra il valore indicato in Piattaforma e quello risultante dal Modulo di offerta economica prevale il valore indicato nel Modulo di offerta economica.

L'operatore economico concorrente dichiara di avere esaminato gli elaborati progettuali, di aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione del ribasso e delle condizioni contrattuali in genere che possono influire sull'esecuzione delle opere, con particolare riferimento al fatto che le opere stesse verranno eseguite a misura, di aver eseguito ponderatamente tutti i calcoli di propria convenienza e di possedere l'attrezzatura e la mano d'opera necessarie per l'esecuzione dei lavori entro il termine massimo indicato e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto.

L'operatore economico concorrente dichiara, inoltre, che i prezzi unitari desunti dall'elenco dei prezzi unitari, ribassati della percentuale di sconto offerta, sono stati determinati, a proprio rischio, in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime ed sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore medesimo di ogni relativo rischio e/o alea, fermo fatte salve eventuali clausole di revisione dei prezzi previste dalla legge o dal Contratto.

Si precisa che:

- nel caso di partecipazione come Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) o c) del Codice, nonché come Consorzio ordinario costituito, il Modulo offerta economica dovrà essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante o procuratore del Consorzio;
- nel caso di partecipazione come Raggruppamento temporaneo non ancora costituito, il Modulo offerta economica dovrà essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante o procuratore di tutti gli operatori economici partecipanti al Raggruppamento;
- nel caso di partecipazione come Raggruppamento temporaneo già costituito, il Modulo offerta economica dovrà essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante o procuratore dell'operatore economico mandatario.
- nel caso di partecipazione come Consorzio ordinario costituendo, il Modulo offerta economica dovrà essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante o procuratore di tutti gli operatori economici partecipanti al Consorzio.

14.5. Invio della risposta alla RDO on line

Una volta allegata la documentazione richiesta ai fini della partecipazione nonché la documentazione relativa all'offerta economica, dovrà essere inviata la risposta alla RDO on line seguendo le indicazioni riportate nelle Istruzioni operative.

14.6. Ulteriori note

Le operazioni di inserimento a portale di tutta la documentazione richiesta, nonché di invio della risposta alla RDO on line, rimangono ad esclusivo rischio dell'operatore economico concorrente. Non saranno pertanto accettati reclami, se, per un motivo qualsiasi, la risposta alla RDO on line non venga inviata entro il termine fissato per la presentazione delle domande delle offerte.

Onde evitare il non completo e quindi mancato invio della risposta alla RDO on line, è consigliabile iniziare il processo di inserimento della stessa con largo anticipo (almeno 3 ore prima) rispetto al termine fissato per la presentazione delle domande delle offerte (anche al fine di ricevere adeguato supporto da parte del Servizio Assistenza Fornitori).

Entro e non oltre tale termine il sistema consente, seguendo indicazioni riportate nelle Istruzioni operative:

- a) la modifica dei dati precedentemente trasmessi (ad esempio, eliminazione e/o inserimento nuovi allegati);
- b) la cancellazione della risposta alla RDO on line.

I dati non trasmessi e cancellati non saranno visibili a Sport e Salute e, pertanto, si intenderanno non presentati.

Costituisce onere e cura del soggetto partecipante verificare, entro il termine fissato per la presentazione delle offerte:

- lo stato della propria risposta alla RDO on line che dovrà essere in stato "Pubblicata" al fine di essere presentata a Sport e Salute;
- l'apposizione e la validità della firma digitale, ove richiesta, sui documenti inseriti nel sistema;
- la completezza e correttezza, secondo le indicazioni presenti nella documentazione di gara e relativi allegati in essa citati, della propria risposta alla RDO on line.

Con la trasmissione della risposta alla RDO on line, l'operatore economico concorrente accetta implicitamente tutta la documentazione di gara, allegati e risposte ai chiarimenti inclusi.

14.7. Modifiche alla procedura

Sport e Salute si riserva la facoltà:

- a) di apportare, ove fossero necessarie, eventuali rettifiche e/o integrazioni ai documenti messi a disposizione degli operatori economici ai fini della presentazione delle rispettive offerte;
- b) di modificare i parametri della RDO on line.

Qualora, nel corso della procedura, vengano apportate delle rettifiche/integrazioni/modifiche, all'operatore economico invitato perverrà una comunicazione (all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato in sede di registrazione al Portale fornitori) con invito a prendere visione delle stesse.

Costituisce onere del soggetto invitato prendere visione delle eventuali modifiche/rettifiche/integrazioni.

L'assenza di una comunicazione prima della data fissata per la presentazione delle offerte e, comunque, l'invio della risposta, dovrà considerarsi quale presa visione ed accettazione integrale ed incondizionata delle rettifiche/integrazioni/modifiche apportate da Sport e Salute.

In caso di modifiche nelle aree di risposta ("Risposta di qualifica" e/o "Risposta economica") della RDO on line il sistema provvederà in automatico a ritirare i dati eventualmente trasmessi. In tal caso sarà necessario, una volta modificata eventualmente la propria risposta, ripetere il processo di invio della risposta.

Saranno escluse dalla procedura le risposte che non recepiscano le rettifiche/integrazioni/modifiche introdotte da Sport e Salute.

15. Procedura di gara

15.1. Apertura e valutazione delle buste telematiche

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le risposte saranno acquisite definitivamente dal portale e, oltre ad essere non più modificabili, saranno conservate dal portale stesso in modo segreto.

L'apertura delle buste telematiche verrà effettuata da un Seggio di gara in seduta riservata come di seguito descritto.

Il Seggio di gara procederà, accedendo al sistema, all'apertura e verifica dei documenti presentati da ciascun operatore economico concorrente nell'area "Risposta di qualifica" della RDO on line.

Completato l'esame dei documenti allegati nell'area "Risposta di qualifica" della RDO on line, il Seggio di gara procederà:

- all'apertura delle buste chiuse digitali contenenti le offerte economiche;
- [se il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a 5] all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata con le modalità di cui all'art. 97, comma 2, del Codice se le offerte ammesse sono in numero pari o superiore a 15, oppure con le modalità di cui al comma 2-bis se le offerte ammesse sono in numero inferiore a 15.

Si precisa che:

- i ribassi percentuali che verranno presi in considerazione ai fini dei calcoli per la formazione della graduatoria (somme, medie, scarti, scarto medio, calcolo della soglia di anomalia) sono quelli risultanti nel Modulo offerta economica fino alla terza cifra decimale, e non si procederà dunque ad alcun arrotondamento, con troncamento delle cifre in eccesso;
 - il taglio delle ali delle offerte di maggior e di minor ribasso verrà effettuato procedendo all'accorpamento delle offerte di egual valore (cd. criterio del blocco unitario), pertanto, le offerte con identico ribasso percentuale sia che si collochino al margine delle ali sia all'interno delle stesse, ai fini della determinazione della soglia di anomalia, saranno considerate come un'offerta unica (*Consiglio di Stato, sez. V, 6 agosto 2018, n. 4821*);
 - al fine dell'individuazione della soglia di anomalia ex articolo 97, commi 2 o 2-bis del Codice, i calcoli delle medie, degli scarti e della soglia saranno effettuati senza un limite prefissato di numeri dopo la virgola.
- a determinare la graduatoria.

L'esclusione automatica non sarà esercitabile qualora il numero delle offerte ammesse risulti inferiore a 5 (cinque).

Nel caso in cui il numero delle offerte ammesse risulti inferiore a 5, non si procederà al calcolo della soglia di anomalia, e il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento si riserva comunque la facoltà, ai sensi dell'art. 97, comma 6, ultimo periodo, del Codice, di procedere, eventualmente con il supporto del Seggio di gara, all'analisi di congruità dell'offerta presentata che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

In tal caso, si procederà ai sensi di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, del Codice, attivando il sub-procedimento di valutazione della congruità dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, Sport e Salute si riserva di chiedere agli operatori economici concorrenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Le eventuali esclusioni verranno comunicate utilizzando lo strumento della messaggistica della RDO on line.

15.2. Ulteriori regole o vincoli

Saranno escluse dalla procedura gli operatori economici concorrenti che presentino:

- a) offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di fornitura/del servizio specificate nel presente documento e negli altri documenti di gara;
- b) offerte che siano sottoposte a condizione;
- c) offerte che sostituiscano, modifichino e/o integrino le condizioni stabilite nel presente documento e negli altri documenti di gara;
- d) offerte incomplete e/o parziali;
- e) offerte che non rispettano i documenti di gara;
- f) (Nel caso in cui sia stato attivato il procedimento di verifica dell'anomalia) offerte giudicate anormalmente basse;

Saranno altresì escluse dalla gara gli operatori economici concorrenti:

- a) che presentino offerte in relazione alle quali si ritiene sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi;
- b) coinvolte in situazioni oggettive lesive della par condicio tra concorrenti e/o lesive della segretezza delle offerte;
- c) che si trovino, rispetto ad altro partecipante alla gara, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale (art. 80, comma 5, lettera m del Codice);
- d) che abbiano omesso di fornire i documenti richiesti, fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 83, comma 9, del Codice, ove ne ricorrano i presupposti, ovvero che abbiano reso false dichiarazioni.

Si rammenta, a tal proposito, che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci:

- comportano sanzioni penali ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000;
- saranno oggetto di comunicazione all'ANAC ai sensi dell'art. 80, comma 12 e saranno valutate ai sensi dello stesso articolo, comma 5, lettera c) del Codice;
- costituiscono causa d'esclusione dalla partecipazione alla presente procedura di gara;

In ordine alla veridicità delle dichiarazioni, Sport e Salute si riserva di procedere, anche a campione, a verifiche d'ufficio.

Sport e Salute si riserva il diritto di:

- non dare inizio alla gara, sospenderla o revocarla.

- non aggiudicare la gara in presenza di una sola offerta valida;
- non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto della gara, in conformità a quanto previsto dall'art. 95, comma 12, del Codice;

senza che gli operatori economici (ivi compresa l'operatore economico aggiudicatario) abbiano nulla a pretendere.

Di tale evenienza verrà data pubblicità a tutte gli operatori economici invitati attraverso lo strumento della messaggistica della RDO on line.

La Stazione Appaltante si riserva di non concludere motivatamente il contratto, anche qualora sia avvenuta l'aggiudicazione.

L'espletamento della procedura di gara non costituisce per la Stazione Appaltante obbligo di affidamento delle prestazioni, nel suo insieme o in parte, ed in nessun caso agli operatori economici concorrenti, ivi compreso l'operatore economico aggiudicatario, potrà spettare alcun compenso, remunerazione, rimborso o indennità per la presentazione dell'offerta.

Sport e Salute non rimborserà alcuna spesa, anche in caso di annullamento della procedura.

L'offerta vincolerà l'operatore economico concorrente per un periodo minimo di 180 giorni naturali e consecutivi decorrenti dal termine fissato per la presentazione delle offerte.

L'offerta presentata non è impegnativa e vincolante né per Sport e Salute né per la Stazione Appaltante.

Nel caso in cui l'operatore economico concorrente risultato miglior offerente rinunci all'assegnazione dell'appalto, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di agire nelle competenti sedi giudiziarie per il ristoro degli eventuali danni subiti. In tal caso, Sport e Salute si riserva, altresì, la facoltà di procedere con lo scorrimento della graduatoria.

Tutte le spese relative alla preparazione ed alla presentazione dell'offerta sono a carico dell'operatore economico concorrente.

Qualora venga accertata la realizzazione nella presente gara di pratiche e/o intese restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile – ivi inclusi gli artt. 101 e ss. del TFUE e gli artt. 2 e ss. della Legge n. 287/1990 -, Sport e Salute si riserva la relativa valutazione, anche ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera c) del Codice e dell'art. 68 del R.D. n. 827/1924, al fine della motivata esclusione dalla partecipazione alle successive procedure di gara indette dalla Stazione Appaltante stessa e da Sport e Salute ed aventi il medesimo oggetto della presente gara.

La Sport e Salute si riserva, altresì, di segnalare alle Autorità competenti eventuali elementi che potrebbero attestare la realizzazione (o il tentativo) nella presente gara di pratiche e/o intese restrittive della concorrenza e del mercato anche al fine della verifica della sussistenza

di eventuali fattispecie penalmente rilevanti, provvedendo a mettere a disposizione delle dette autorità qualsiasi documentazione utile in suo possesso.

La Sport e Salute provvederà a comunicare al Casellario Informativo le informazioni di cui alla Determinazione dell'Avcp n. 1 del 10/01/2008.

15.3. Aggiudicazione dell'appalto e Stipula del contratto

Concluse le attività di cui al precedente paragrafo 15.1, Sport e Salute procederà all'invio delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, lettera a), del Codice.

Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare, a pena di esclusione, che il costo del personale non sia inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle tabelle redatte annualmente dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti di cui al precedente paragrafo 4.

La verifica del possesso dei requisiti avverrà, ai sensi dell'articolo 81, comma 1, del Codice, attraverso l'utilizzo del servizio FVOE, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n 464 del 27 luglio 2022 (pubblicata sulla G.U.R.I. del 24 ottobre 2022), nonché attraverso l'utilizzo dei seguenti sistemi: DURC on line, Banca Nazionale Unica Antimafia.

Esclusivamente per la verifica dell'ottemperanza alla Legge 68/99 si procederà con la richiesta, inviata via PEC, all'ufficio competente.

In caso di esito negativo delle verifiche, Sport e Salute procederà alla revoca dell'aggiudicazione e, ove ne ricorrano i presupposti, alla segnalazione del fatto all'ANAC ai sensi dell'art. 80, comma 12, del Codice.

In caso di revoca dell'aggiudicazione, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di agire nelle competenti sedi giudiziarie per il ristoro degli eventuali danni subiti.

Ove la Sport e Salute non preferisca, su richiesta della Stazione Appaltante, indire una nuova procedura, nel rispetto degli adempimenti relativi all'aggiudicazione di cui agli artt. 30 e 76 del Codice, procederà all'aggiudicazione della gara all'operatore economico concorrente che segue nella graduatoria, procedendo nei confronti del medesimo alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a quest'ultimo, Sport e Salute procederà, con le medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria.

Il Contratto, secondo lo schema disponibile pubblicato nella Documentazione di Gara, sarà stipulato tra l'operatore economico aggiudicatario e la Stazione Appaltante, cui spetta l'adempimento di tutti gli obblighi legali ad esso connessi, oltre che la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa.

L'affidamento di quanto in oggetto avverrà mediante scrittura privata in modalità elettronica.

Non si applica il termine dilatorio per la stipula del contratto d'appalto secondo le disposizioni di cui all'art 32, comma 10, del Codice (Cfr. Tar Lombardia, Milano, Sez. IV, 22/10/2021, n. 2330).

La stipula deve avere luogo, ai sensi dell'articolo 32, co. 8 del Codice, entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario, purché comunque giustificato dall'interesse alla sollecita esecuzione del contratto.

La stipulazione del Contratto resta, comunque, subordinata, oltre che alla verifica dei requisiti soggettivi e di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale:

- a) alla presentazione della garanzia definitiva di cui al successivo art.15.3.1;
- b) alla presentazione delle coperture assicurative di cui al successivo art.15.3.2.;
- c) all'esito positivo delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.

Qualora si proceda ai sensi dell'art. 88 comma 4-bis e art. 3, comma 2, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge n. 120/2020, come modificato dalla Legge n. 108/2021, la Stazione Appaltante recederà dal contratto laddove si verificano le circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter.

- d) in caso di Raggruppamento Temporaneo di concorrenti non ancora costituiti, alla presentazione di copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti.
Il mandato collettivo dovrà specificare il tipo di associazione costituita, la quota di partecipazione al Raggruppamento dei singoli soggetti, le categorie di lavori che saranno eseguite da ciascun operatore economico riunito e della quota di esecuzione dei lavori, nonché il regime di responsabilità dei concorrenti riuniti. Il mandato deve contenere una clausola di adempimento, nei rapporti tra mandataria e mandanti, agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.i.;
- e) (solo se sono intervenute variazioni rispetto a quanto dichiarato in sede di gara) alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta, con firma digitale dal legale rappresentante dell'operatore economico aggiudicatario, contenente la comunicazione della composizione societaria, sia nominativa che per quote percentuali, dell'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con diritto di voto sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché dell'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che hanno esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno antecedente la dichiarazione o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell'art. 1 del D.P.C.M. 11

maggio 1991 n. 187. In caso di consorzio la dichiarazione deve riguardare anche le società consorziate indicate per l'esecuzione del lavoro;

- f) alla presentazione della dichiarazione attestante gli estremi identificativi del/dei conto/i corrente/i dedicato/i, anche non in via esclusiva, al presente appalto nonché le generalità (nome e cognome) ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di detto/i conto/i in adempimento a quanto previsto dall'art. 3 comma 7, della Legge n.136/2010 e s.m.i.

La stipulazione del Contratto è, inoltre, subordinata all'assolvimento da parte dell'aggiudicatario dell'imposta di bollo sulla documentazione contrattuale. L'importo dovuto sarà comunicato dalla Stazione Appaltante prima della sottoscrizione dello stesso.

Si fa inoltre presente che, secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 1, lett. a) del D.L. Semplificazioni, è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del Codice, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura.

Il pagamento da parte della Stazione Appaltante è condizionato all'esito positivo di tali verifiche; in caso di esito negativo la Stazione Appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni già eseguite e il rimborso, previa esibizione della pertinente documentazione, delle spese eventualmente già sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

La Stazione Appaltante in ogni caso procederà alla segnalazione di tale fattispecie alle competenti Autorità.

15.3.1 Garanzia definitiva

Ai fini della stipula del contratto, l'operatore economico aggiudicatario è tenuto a far pervenire tramite lo strumento della messaggistica della RDO on line, entro 10 giorni naturali e consecutivi dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione:

- 1) (A garanzia del completo assolvimento di tutti gli obblighi contrattuali assunti) garanzia definitiva nella misura prevista dall'art. 103 del Codice, **intestata alla Stazione Appaltante, Federazione Italiana di Tiro con l'arco.**

La garanzia definitiva dovrà essere prodotta secondo una delle seguenti modalità:

- 1) sotto forma di documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lettera p) del D.Lgs. 82/2005 sottoscritto, con firma digitale, dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante, corredato da:
 - i. autodichiarazione sottoscritta con firma digitale e resa, ai sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante;

ovvero, in luogo dell'autodichiarazione,

- ii. autentica notarile sotto forma di documento informatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi del surrichiamato Decreto;
- 2) sotto forma di copia informatica di documento cartaceo sottoscritta, con firma digitale, dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante, corredato da:
- i. autodichiarazione sottoscritta con firma digitale e resa, ai sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante;
ovvero, in luogo dell'autodichiarazione,
 - ii. autentica notarile sotto forma di documento informatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi del surrichiamato Decreto;
- 3) sotto forma di copia informatica di documento cartaceo, secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. 82/2005.

Il documento cartaceo dovrà esser costituito:

- i. dalla garanzia sottoscritta dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- ii. dalla documentazione attestante i poteri di firma del fideiussore:
 - autodichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R. 445/2000, con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante;
ovvero, in luogo dell'autodichiarazione,
 - autentica notarile.

La conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale, nell'ipotesi di cui all'art. 22, comma 1, del D.Lgs.82/2005, ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale, ai sensi dell'art. 22, comma 2 del D.Lgs.82/2005.

La garanzia definitiva dovrà essere conforme allo schema di polizza di cui all'Allegato A – Schemi Tipo” del Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 16 settembre 2022, n. 193, pubblicato nella G.U. del 14/12/2022, n. 29, ed assistita, in quanto parte integrante della stessa, della relativa scheda tecnica di cui all'Allegato B – Schede tecniche” del citato Decreto ministeriale.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo

comma, del cc, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante, Federazione Italiana di Tiro con l'arco.

L'importo della garanzia potrà essere diminuito in ragione di quanto stabilito dall'art. 93, comma 7, del Codice, sulla base di riduzioni progressive, in ragione del/i requisito/i di cui l'operatore economico aggiudicatario sia in possesso.

Ai sensi dell'art. 93, comma 7, del Codice, l'importo della garanzia è ridotto:

- i. del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.
- ii. del 50% per gli operatori economici che siano microimprese, piccole e medio imprese come definite all'art. 3, comma 1, lett. aa) del D.Lgs.50/2016 (PMI), raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese e PMI. Tale riduzione non è cumulabile con la riduzione del 50% di cui al precedente punto (i);
- iii. del 30%, anche cumulabile con la riduzione di cui al punto i), per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009;
- iv. del 20%, anche cumulabile con la riduzione di cui al punto i), per i Concorrenti in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001;
- v. del 15%, anche cumulabile con le riduzioni di cui ai precedenti punti, per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.

In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

Ai fini della riduzione della garanzia, l'operatore economico aggiudicatario dovrà inserire nel sistema:

- copia informatica delle/dei certificazioni/registrazioni/inventari/impronte indicate all'art. 93, comma 7, del Codice;
- (ove applicabile) dichiarazione, sottoscritta digitalmente, rilasciata dall'Ente competente attestante il possesso dei requisiti di cui sopra. Tale dichiarazione dovrà riportare il numero del documento, l'organismo che lo ha rilasciato/approvato, la data del rilascio/approvazione, la data di scadenza, l'attuale vigenza.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, del Codice si ottiene:

- per i Raggruppamenti temporanei di Imprese, solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, siano in possesso della predetta certificazione;
- per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, da parte del Consorzio e/o delle consorziate.

La mancata costituzione della suddetta garanzia determina la revoca dell'aggiudicazione e Sport e Salute potrà aggiudicare l'appalto all'operatore economico concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia definitiva dovrà essere presentata:

- in caso di Raggruppamento Temporaneo di tipo orizzontale, dall'Impresa mandataria in nome e per conto di tutte le imprese raggruppate con responsabilità solidale ai sensi dell'art. 48, comma 5, del Codice;
- in caso Raggruppamento Temporaneo di tipo verticale da tutte le imprese per le rispettive responsabilità pro quota ai sensi dell'art. 48 comma 5 del Codice;
- in caso di Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) o c), del Codice, dal Consorzio stesso;

Per tutto quanto non espressamente previsto si rimanda alla disciplina dell'art. 103 del Codice.

15.3.2 Polizza assicurativa

Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del Codice, l'operatore economico aggiudicatario, dovrà altresì produrre, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, e in ogni caso almeno 10

(dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori, una polizza assicurativa, in **favore della Stazione Appaltante, Federazione Italiana di Tiro con l'Arco**, che copra i danni causati dal danneggiamento o dalla distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori

L'importo della somma da assicurare corrisponde all'importo del contratto stesso.

La suddetta polizza dovrà coprire anche la responsabilità civile per i danni eventualmente causati a terzi nell'esecuzione dell'appalto, per un massimale pari ad € 500.000,00 (euro cinquecentomila/00).

La polizza assicurativa di cui sopra dovrà essere conforme allo schema tipo di polizza 2.3 di cui all'Allegato A-Sezione II - Schemi Tipo" del Decreto del MISE del 16 settembre 2022, n. 193 e dovrà essere assistita, in quanto parte integrante della stessa, dalla relativa Scheda Tecnica di cui all'Allegato B – Schede tecniche" del citato Decreto Ministeriale.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

La polizza assicurativa dovrà essere stipulata con Compagnia/e di assicurazione, autorizzata/e, ai sensi delle leggi vigenti, all'esercizio dei rami oggetto della/e copertura/e richiesta/e.

La polizza deve essere sottoscritta da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante, riportare la sottoscrizione attestante i poteri del firmatario ed essere prodotta nelle stesse modalità previste per la garanzia definitiva.

Resta ferma l'intera responsabilità dell'aggiudicatario anche per danni coperti o non coperti e/o per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati.

La Copertura assicurativa di cui sopra dovrà essere presentata:

- in caso di Raggruppamento Temporaneo di tipo orizzontale, dall'Impresa mandataria in nome e per conto di tutte le imprese raggruppate con responsabilità solidale ai sensi dell'art. 48, comma 5, del Codice;
- in caso Raggruppamento Temporaneo di tipo verticale da tutte le imprese per le rispettive responsabilità pro quota ai sensi dell'art. 48 comma 5 del Codice;
- in caso di Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) o c), del Codice, dal Consorzio stesso.

16. Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

L'operatore economico aggiudicatario deve comunicare alla Stazione Appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

17. Interpello

Sport e Salute, nei casi di cui all'art. 110, comma 1, del Codice, nonché in tutte le ulteriori ipotesi di risoluzione e/o di recesso, previste dal Contratto, si riserva la facoltà di interpellare progressivamente gli operatori economici concorrenti che hanno partecipato alla presente procedura di gara e risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall'operatore economico aggiudicatario in sede di offerta.

Restano ferme le ulteriori disposizioni previste dall'art. 110 del Codice.

18. Oneri e Tasse

Salvo diversa pattuizione o previsione di legge, saranno a completo carico dell'operatore economico aggiudicatario tutti gli oneri (se previsti) di carattere tributario inerenti e conseguenti al contratto, nessuno escluso o eccettuato, e le connesse formalità fiscali (se previste), nonché tutte le soprattasse, le pene pecuniarie e/o le altre spese conseguenti all'inadempimento o al tardivo adempimento degli obblighi di cui sopra.

Per quanto sopra l'operatore economico aggiudicatario sarà tenuto al pagamento dell'imposta di bollo prima della stipula del contratto.

19. Codice Etico - Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 231/2001 - Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza

L'operatore economico dovrà dichiarare di aver letto e di accettare il Codice Etico adottato da Sport e Salute e reperibile sul sito internet www.sportosalute.eu.

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'operatore economico aggiudicatario dovrà uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Codice Etico della Federazione, nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nel Modello di organizzazione, gestione e controllo eventualmente adottato dalla medesima ai sensi del decreto legislativo n. 231/01.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'operatore economico aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della Stazione appaltante

20. Accesso agli atti

L'accesso agli atti è consentito secondo quanto stabilito dall'art. 53 del Codice.

L'accesso è esercitato mediante presentazione di istanza, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o procuratore, contenente:

- la dimostrazione dell'identità del richiedente (mediante carta identità o altro documento equipollente);
- eventualmente, la dimostrazione dei poteri di rappresentanza del richiedente;
- l'indicazione precisa dei documenti ai quali si intende accedere;
- le ragioni motivate per le quali viene richiesto l'accesso dovendo il richiedente dimostrare che ha un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

L'Istanza di accesso dovrà essere trasmessa utilizzando la messaggistica della RDO on line.

21. Foro competente e domicilio

Al presente appalto si applica la legge vigente nella Repubblica italiana.

L'organismo responsabile delle procedure di ricorso avverso gli atti della presente procedura è il T.A.R. territorialmente competente, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri ai sensi dell'articolo 209 del Codice.

Fermo quanto sopra, per le controversie derivanti dal contratto, relative all'interpretazione, esecuzione e/o risoluzione dello stesso, sarà competente il Foro territorialmente competente ai sensi dell'art. 25 del c.p.c., rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

Le parti del contratto saranno tenute ad effettuare ogni ragionevole sforzo, anche ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui agli artt. 1366 e 1375 c.c., per evitare ogni eventuale controversia che dovesse insorgere in relazione e per effetto del contratto.

Se richiesto dalla Stazione Appaltante, l'operatore economico aggiudicatario sarà tenuto ai fini contrattuali ad eleggere domicilio in Roma o in altre località indicata dalla stessa. Successivamente al perfezionamento del contratto, tutte le comunicazioni saranno effettuate, a rischio dell'operatore economico aggiudicatario, al domicilio eletto.

L'operatore economico con sede legale all'estero, che non ha stabile organizzazione in Italia, sarà tenuto ad indicare i suoi procuratori e domiciliatari in Italia.

22. Trattamento dei dati personali

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i. , del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

Le informazioni sul trattamento dei dati sono riportate nell'apposita sezione del Portale fornitori.

Sport e salute, relativamente alle attività di cui alla presente procedura, assume il ruolo di Responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) 679/2016, conferito dalla Federazione, in qualità di Titolare del trattamento.

Il Direttore Generale
Dott. Diego Nepi Molineris

